



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg. del 18/06/2012	OGGETTO:	Piano di classifica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - Approvazione Ordine del Giorno.
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di GIUGNO alle ore 10:15 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
CASILLI Daniele	X	
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
LEUZZI Cosimo	X	
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore	X	
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio	X	
RUGGERI Alessandro	X	
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore ===	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario ===

Il Vice Sindaco Gaetano IANNE relaziona sull'argomento.

Intervento del Consigliere ROSATO.

Interventi per dichiarazione di voto:

- LEUZZI voto favorevole;
- MARINACI voto favorevole.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** il Regio Decreto N. 215 del 13-02-1933, considerata la Legge Fondamentale per le norme sulla Bonifica Integrale, la cui permanenza in vigore è stata fissata con il Decreto Legislativo n. 179 del 1° Dicembre 2009;
- **Visto** il Decreto “Mille proroghe” N. 248 del 31-12-2007, convertito in Legge con la Legge N. 31 del 28-02-2008;
- **Vista** la Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011 che detta nuove norme per la redazione del Piano di Classifica dei Consorzi di Bonifica Pugliesi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012 “nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei Consorzi di Bonifica Pugliesi”;

CONSIDERATO:

- che il Consorzio di Bonifica di Arneo, ha approvato il Piano di Classifica, disponendo l’invio ai Comuni che ricadono nel comprensorio, al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare eventuali osservazioni nei termini previsti dalla legge;
- che la Consulta Regionale deputata all’esame dei Piani di Classifica, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.R. n. 12/2011, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 336 del 2 maggio 2012, non è stata ancora mai convocata e non è stato avviato alcun confronto con i rappresentanti degli interessi diffusi dei territori che rientrano nei comprensori dei consorzi di bonifica;
- che i Sindaci riuniti in Assemblea presso il Comune di San Donaci in data 08-06-2012, ha approvato all’unanimità l’allegato Ordine del Giorno con il quale si chiede:
- ai Consorzi di Bonifica l’interruzione dei termini di prescrizione all’approvazione dei Piani proposti, con l’avvio di un attento riesame del Piano di Classifica adottato, al fine di apportare le necessarie modifiche ai Piani di Classifica in modo da renderli più conformi alla Legislazione vigente;
- alla Giunta Regionale di sospendere l’approvazione dei Piani di Classifica in attesa del riesame degli stessi, previo confronto con le Amministrazioni comunali come prassi ormai consolidata in tutte le azioni preposte al governo del territorio.

Ritenuto di far proprio il richiamato ordine del giorno, per quanto sopra premesso

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Approvare l'allegato ordine del giorno, concordato nell'Assemblea dei Sindaci svoltasi a San Donaci il giorno 8 Giugno 2012,

2) Dare mandato agli Uffici comunali di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Regionale del Consorzio, alla Regione Puglia ed alle Province di Brindisi e Lecce.

ASSEMBLEA DEI SINDACI dei COMUNI di:

**Salice Salentino - Cellino San Marco - Torchiarolo - Novoli - Guagnano
Porto Cesareo - San Vito dei Normanni - San Michele Salentino - Erchie
Campi Salentina - Ostuni - Mesagne - San Pancrazio - Torre Santa Susanna
Oria - Veglie - San Pietro Vernotico - San Donaci**

* * * * *

**ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI
AL PIANO DI CLASSIFICA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI ARNEO**

*(Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Salice Salentino
con deliberazione N. 37 del 18/6/2012)*

Visto il Regio Decreto N. 215 del 13-02-1933, considerata la Legge Fondamentale per le norme sulla Bonifica Integrale, la cui permanenza in vigore è stata fissata con il Decreto Legislativo n. 179 del 1° Dicembre 2009;

Visto il Decreto “Mille proroghe” N. 248 del 31-12-2007, convertito in Legge con la Legge N. 31 del 28-02-2008;

Vista la Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011 che detta nuove norme per la redazione del Piano di Classifica dei Consorzi di Bonifica Pugliesi;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012 “nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei Consorzi di Bonifica Pugliesi”;

PRESO ATTO che il **Consorzio di Bonifica “Arneo”** ha predisposto ed approvato il **Piano di Classifica**;

PRESO ATTO

- che il predetto **Piano di Classifica** è stato inviato ai Comuni che ricadono nel comprensorio di bonifica dell'Arneo, per la relativa pubblicazione all'Albo Comunale **per quindici giorni**;
- che nel periodo di pubblicazione all'Albo dei Comuni e **nei quindici giorni successivi**, tutti gli interessati potevano presentare eventuali osservazioni;
- che nel caso specifico, **i brevi termini** assegnati per presentare eventuali osservazioni ai Piani di Classifica, in assenza di previsione specifica nella L.R. n.12/2011, nonché nella L.R. n.4/2012, sono stati stabiliti unilateralmente dagli organi del consorzio;

SI OSSERVA CHE

- nonostante la Legge Fondamentale sulla Bonifica Integrale, (R.D. N. 215/1933):
 - all'Articolo 17 preveda espressamente che *“La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di*

contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.”;

- all'Art. 54 preveda che *“Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.”*
- nonostante il D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge N. 31 del 28-12-2008, all'Art. 27 preveda che *“I contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio”;*
- nonostante la L.R. 12/2011 all'art. 3 e la L.R. 4/2012 all'art. 17, in maniera analoga, prevedano che *“ I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento”;*
- nonostante tutta la normativa Nazionale e Regionale vigente e sopra riportata,

il “PIANO DI CLASSIFICA” IN ESAME ADOTTATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI ARNEO, NON PREVEDE CHE I CONTRIBUTI PREVISTI IN CAPO AI CONSORZIATI SIANO LEGATI ALLA EFFETTIVA ATTIVITÀ CHE DOVREBBE SVOLGERE IL CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE, ESERCIZIO E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO”;

SI OSSERVA ALTRESI' CHE

- in maniera incomprensibile e difforme rispetto alla legislazione vigente i CONTRIBUTI PREVISTI IN CAPO AI CONSORZIATI DAL PIANO DI CLASSIFICA IN ESAME, si basano sul solito equivoco di fondo, presente nei piani di classifica precedenti, che consiste nel CONFONDERE IL CONCETTO DI OPERA DI BONIFICA CON LE ATTIVITA' CHE I CONSORZI DOVREBBERO SVOLGERE PER MANTENERE SEMPRE FUNZIONANTI LE OPERE DI BONIFICA PRESENTI SUL TERRITORIO, sia che siano opere naturali che si sono formate nei secoli sia che siano opere di bonifica fatte dall'uomo con fondi pubblici e per le quali i cittadini non devono pagare nulla.**(Art. 5, comma 4 della L.R. 4/2012)**
- nonostante la L. R.e n. 4/2012 non li preveda, in maniera incomprensibile e difforme rispetto a tutta la normativa Nazionale e Regionale, il Piano di Classifica in esame determina i contributi in capo ai consorziati sulla base di INDICI che dovrebbero misurare il BENEFICIO che gli immobili urbani ed extraurbani traggono dalle Opere pubbliche di Bonifica.

MA IL BENEFICIO NON DERIVA DALLA PRESENZA SUL TERRITORIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA LA CUI REALIZZAZIONE E' STATA GIA' PAGATA DALLA COLLETTIVITA', MA DAL MANTENIMENTO DELLA LORO FUNZIONALITA' NEL TEMPO, CHE VIENE DEMANDATA AI CONSORZI.

DI CONSEGUENZA, LE MODALITA' CHE IL PIANO DI CLASSIFICA IN ESAME PREVEDE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI, PROPRIO PERCHE' SONO LA CONSEGUENTE DERIVAZIONE DELL'EQUIVOCO DI FONDO (Confusione TRA IL CONCETTO DI OPERA DI BONIFICA E LE ATTIVITA' CHE I CONSORZI DOVREBBERO SVOLGERE PER MANTENERE SEMPRE FUNZIONANTI LE OPERE DI BONIFICA PRESENTI SUL TERRITORIO), APPAIONO ASSURDE, INCOMPRESIBILI, PRIVE DI FONDAMENTO LOGICO E SCIENTIFICO E SICURAMENTE ILLEGITTIME.

Per tutto quanto sopra premesso, I SINDACI dei comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Arneo, riuniti in assemblea oggi a San Donaci

CHIEDONO

- ai Consorzi di Bonifica la sospensione dei termini per l'approvazione dei Piani proposti, con l'avvio di un attento riesame del Piano di Classifica adottato, al fine di apportare le necessarie modifiche ai Piani di Classifica da renderli conformi alla Legislazione vigente;
- alla Giunta Regionale di sospendere l'approvazione dei Piani di Classifica in attesa del riesame degli stessi, previo confronto con le Amministrazioni comunali come prassi ormai consolidata in tutte le azioni preposte al governo del territorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/06/2012

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 740 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 20/06/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2012

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE